RELAZIONE-TECNICA

Il presente disegno di legge rappresenta l'avvio del progetto di riforma strutturale e organizzativa del Ministero della difesa prefigurato nel Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, approvato dal Consiglio supremo di difesa il 21 aprile 2015 e presentato alle Commissioni riunite e congiunte 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica e III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati il 14 maggio 2015. In particolare, il disegno di legge attua alcune delle indicazioni del Libro bianco che necessitano di una trasformazione normativa.

Come enunciato dal Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa (§ 8), il progetto di riforma è inteso a delineare, con una prospettiva di medio termine, lo strumento militare che possa meglio assolvere i compiti di sicurezza internazionale e di difesa, individuando al contempo il modello di governance e di conseguente organizzazione che possa garantire la rispondenza a moderni criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Gli ambiti di intervento che sono stati individuati sono quattro:

- 1) revisione della *governance*, con l'obiettivo di ridurre il livello di risorse umane e finanziarie necessarie per le funzioni di direzione e supporto, a parità di capacità operative esprimibili, consentendo una più efficace direzione politica e un'azione armonica e sinergica delle diverse componenti dello strumento militare, da attuare secondo i seguenti principi:
- organizzazione per funzioni strategiche direzione politica, direzione strategico-militare, generazione e preparazione delle forze, impiego delle forze e supporto alle forze - eliminando ogni duplicazione e accorpando le unità che svolgono le medesime funzioni;
- unicità di comando, al quale è affiancato il principio della direzione centralizzata ed esecuzione decentrata, con l'obiettivo di realizzare una più efficace direzione politico-militare e strategicomilitare della Difesa e una gestione unitaria dei processi di pianificazione, acquisizione e impiego delle capacità e del supporto integrato;
- efficienza ed economicità di funzionamento, che rappresentano gli obiettivi principali dell'azione riformatrice;
- 2) l'adeguamento del modello operativo, mediante: il passaggio da una visione interforze delle Forze armate ad una maggiore integrazione fra le varie componenti, nel rispetto degli specifici domini di azione; l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; la riduzione dei livelli gerarchici e la semplificazione delle procedure; il rafforzamento delle capacità operative dello strumento militare con quelle delle organizzazioni internazionali di riferimento;
- 3) la conseguente rimodulazione del modello professionale, da realizzare mediante un incremento della aliquota di personale a tempo determinato e un proporzionale decremento di quella del personale in servizio permanente, in modo da assicurare la graduale diminuzione dell'età media dei militari in servizio, ferme restando le dotazioni organiche complessive fissate a 150.000 unità;
- 4) la politica scientifica, industriale e di innovazione tecnologica della Difesa, con l'introduzione di modelli organizzativi che assicurino una collaborazione ad ampio spettro tra la Difesa, l'industria e il mondo universitario e della ricerca.
- In relazione alla particolare complessità della materia da disciplinare, il presente disegno di legge, composto di **undici articoli** suddivisi in **due capi**, prevede due modalità di intervento:
- disposizioni di diretta applicazione, intese ad attuare una revisione complessiva della governance dello strumento militare, ispirata ai principi del rafforzamento della direzione politica, della unicità di comando e della distinzione delle competenze (articoli 1, 2, 3 e 4), nonché ad adottare misure organizzative nei settori della formazione (articolo 5), della sanità militare (articolo 6) e dell'avanzamento dei dirigenti militari (articolo 7) in funzione del perseguimento di una marcata integrazione interforze dello strumento militare.

- il conferimento al Governo delle deleghe legislative per la revisione del modello operativo delle Forze armate (articolo 8), per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate (articolo 9), per la riorganizzazione del sistema della formazione (articolo 10), prevedendo altresì il procedimento per l'esercizio delle stesse (articolo 11).

In particolare, il Capo I reca le disposizioni di diretta applicazione in materia di riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture (articoli da 1 a 7).

Articolo 1 - Ministro della difesa.

Le disposizioni prevedono le seguenti misure di intervento:

- rafforzamento delle attribuzioni di indirizzo politico-amministrativo del Ministro della difesa [lettere a)];
- riassetto della disciplina relativa all'Organismo indipendente di valutazione della *performance* in un articolo diverso da quello riferito agli uffici di diretta collaborazione [lettere b) e c)];
- integrazione delle attribuzioni del Ministro della difesa, prevedendone l'iniziativa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, per la proposizione di un disegno di legge di spesa pluriennale per il finanziamento sessennale dei programmi della Difesa, inteso ad assicurare una programmazione nel lungo termine, comunque rivedibile con cadenza triennale ed inserita nell'ambito della programmazione finanziaria nazionale (legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni) [lettere d)].

Quantificazione degli effetti finanziari.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, data la natura ordinamentale delle relative previsioni.

Articolo 2 - Vertici Militari.

Le disposizioni prevedono le seguenti misure di intervento:

> comma 1:

- conferma della dipendenza dal Capo di stato maggiore della difesa, in relazione alle funzioni già spettanti al Segretario generale e fatta eccezione per quelle relative alla politica industriale, anche della nuova carica del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica (DNAL) istituita dall'articolo 3 del presente disegno di legge, [lettera a)];
- revisione delle attribuzioni del Capo di stato maggiore della Difesa [lettera b)]:
- conferma della sussistenza di uno stato maggiore per l'esercizio delle attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa [lettera c)];
- configurazione della nuova carica di Vice Comandante per le operazioni [lettera d)];
- istituzione del Comitato di vertice delle Forze armate, in luogo dell'attuale Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate, integrato con la partecipazione delle due nuove figure del DNAL e del Vice comandante per le operazioni [lettera e)];
- conferma della sussistenza del Comando operativo di vertice interforze, posto alle dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa e retto dal Vice comandante per le operazioni [lettera f)];
- integrazione dei principi in materia di organizzazione dello strumento militare con la previsione della difesa dello spazio e della difesa cibernetica [lettera g)];
- integrazione, con finalità di coordinamento, delle disposizioni del codice dell'ordinamento
 militare relative ai comandi operativi di ciascuna Forza armata in riferimento alla eventuale
 delega delle funzioni di comando e controllo delle esercitazioni e delle operazioni da parte del
 Capo di stato maggiore della difesa ai Capi di stato maggiore di Forza armata o, limitatamente
 ai compiti militari, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri [lettere h), i), l)];

- coordinamento delle disposizioni del codice dell'ordinamento militare relative alle attribuzioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in campo operativo, addestrativo e tecnico logistico [lettera m];
- articolo 1094, comma 3, del codice dell'ordinamento militare:
 - coordinamento formale conseguente all'istituzione delle nuova carica del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica (DNAL), di cui all'articolo 3 del presente disegno di legge, e alla riconfigurazione della carica di Segretario generale, di cui all'articolo 4 del presente disegno di legge;
 - individuazione del termine di durata degli incarichi di Capo di stato maggiore della difesa
 o di Forza armata, di Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e di Direttore
 nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, fissato in tre anni (in luogo della
 vigente durata minima di due anni), con esclusione della possibilità di proroga o rinnovo;
 - riconoscimento, in caso di cessazione dal servizio prima del raggiungimento del limite di età, del collocamento in congedo a domanda equiparato a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con riconoscimento, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, del trattamento pensionistico e dell'indennità di buonuscita che sarebbero spettati in caso di permanenza in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio (analogo trattamento previdenziale è già previsto per il Comandante generale della Guardia di finanza a seguito della novella all'articolo 4 della legge n. 189 del 1959, introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), della legge n. 79 del 2010) [lettera n)];
- > **comma 2:** coordinamento delle disposizioni relative al vertice del Corpo della guardia di finanza, di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, con la disposizione riguardante la durata triennale del mandato dei vertici delle Forze armate di cui al comma 1, lettera n), prevedendo tale durata anche per il Comandante generale della Guardia di finanza, al fine di uniformare la disciplina per tutti i vertici militari.

Quantificazione degli effetti finanziari.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto:

· comma 1:

- la disposizione di cui alla **lettera** a), in materia di dipendenza del DNAL dal Capo di stato maggiore della difesa, ha natura ordinamentale;
- le disposizioni di cui alla **lettera** *b*), in materia di attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa, hanno natura ordinamentale;
- lo stato maggiore della difesa, di cui alla lettera c), non subisce modifiche;
- il Vice comandante per le operazioni, di cui alla **lettera** *d*), assorbe le funzioni già attribuite all'attuale comandante del Comando operativo di vertice interforze. Al Vice comandante per le operazioni non si applica il comma 3 dell'articolo 1094 del codice dell'ordinamento militare in materia di attribuzione dei gradi di vertice, che prevede una durata dell'incarico non inferiore a due anni; conseguentemente allo stesso non è attribuita la speciale indennità pensionabile prevista per generali o ammiragli delle Forze armate, di cui all'articolo 1818 del codice dell'ordinamento militare:
- il Comitato di vertice delle Forze armate, di cui alla lettera e), assorbe le funzioni già attribuite all'attuale Comitato dei capi di stato maggiore delle Forze armate;
- il Comando operativo di vertice interforze, di cui alla **lettera** f), continua a svolgere i compiti attualmente attribuiti, potendosi anche avvalere dei comandi operativi delle Forze armate;
- la lettera g) attiene alla sola definizione dei principi organizzativi dello strumento militare.
- le disposizioni di coordinamento, di cui alle lettere h), i), l), si riferiscono a strutture organizzative già previste a legislazione vigente; in particolare il Comando delle forze operative terrestri e comando operativo Esercito, di cui alla lettera h), è già previsto dall'articolo 2188-bis, comma 1, lettera b), numero 22), come modificato dall'articolo 1,

comma 1, lettera p), numero 2.7), del decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, che ne dispone la riconfigurazione e ridislocazione a Roma entro il 31 dicembre 2018;

- la disposizione, di cui alla lettera m), ha natura ordinamentale;
- la disposizione di cui alla **lettera** n), sostituendo il Segretario generale della difesa con il DNAL, comporta l'inserimento di quest'ultimo tra i percettori della speciale indennità pensionabile prevista per i generali o ammiragli delle Forze armate dall'articolo 1818 del codice dell'ordinamento militare, con conseguente invarianza finanziaria.
 - La parte della disposizione sulla durata degli incarichi non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto ha natura ordinamentale.
 - Riguardo al riconoscimento ai vertici militari di un trattamento previdenziale analogo a quello riservato al Comandante generale della Guardia di finanza in caso di termine del mandato e cessazione dal servizio prima del raggiungimento del limite di età, si evidenzia che dall'applicazione simulata della disposizione agli ultimi quattro conferimenti degli incarichi effettuati per ciascun vertice militare (Capi di stato maggiore della difesa e di Forza armata, Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Segretario generale), è risultato che solo in casi rarissimi (n. 3) e per periodi di tempo estremamente contenuti (comunque di media nettamente inferiori all'anno) si sarebbe verificata la cessazione dall'incarico prima del raggiungimento del limite di età. Nonostante quanto evidenziato, e in particolare circa la scarsa incidenza sulla ordinaria cadenza temporale connessa alla scadenza del mandato e al conseguente raggiungimento dei limiti di età, anche alla luce dei tempi di progressione delle carriere degli ufficiali fissati da periodi di permanenze minime in ciascun grado, a scopo prudenziale, è stato previsto, a salvaguardia della eventuale presenza di oneri, una copertura finanziaria a carico del fondo di cui all'articolo 616 del codice dell'ordinamento militare. A conferma della mera eventuale onerosità, si evidenzia che la corrispondente disposizione relativa al Comandante generale della Guardia di finanza è stata considerata neutra sotto il profilo finanziario [novella all'articolo 4 della legge n. 189 del 1959, introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), della legge n. 79 del 2010];
- **comma 2:** la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto ha natura ordinamentale.

Le eventuali misure organizzative, pertanto, potranno essere realizzate nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente in quanto la nuova architettura ordinativa:

- non comporta incremento dei volumi organici di personale militare e di personale civile;
- relativamente al reimpiego di personale militare e civile, non richiede trasferimenti di autorità ad altra sede permanente di servizio rispetto a quella attuale;
- non si producono costi di riqualificazione ed adeguamento di eventuali strutture, in quanto vengono utilizzate le medesime infrastrutture ove attualmente sono allocati gli organi oggetto di riorganizzazione, prontamente disponibili all'uso.

Articolo 3 - Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica.

Articolo 4 - Segretario generale della difesa.

Le disposizioni prevedono le seguenti misure di intervento:

- > Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica (art. 3):
 - configurazione della nuova carica del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica (DNAL), nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, prevedendo che possa essere scelto tra gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, in servizio permanente nonché tra i soggetti indicati dal medesimo articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

- n. 165, e successive modificazioni (dirigenti della prima fascia dei ruoli delle pubbliche amministrazioni o, con contratto a tempo determinato, persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6 del medesimo articolo 19) [lettere a) e b), nella parte in cui inseriscono gli articoli 31—bis e 31-ter del codice dell'ordinamento militare];
- individuazione degli organi e delle strutture di supporto del DNAL [lettera b), nella parte in cui inserisce gli articoli 31-quater e 31-quinquies del codice dell'ordinamento militare], in particolare:
 - istituzione della carica di Vice direttore nazionale degli armamenti, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, prevedendo che possa essere scelto tra gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, in servizio permanente oppure tra i soggetti indicati dal medesimo articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (dirigenti della prima fascia dei ruoli dei ruoli delle pubbliche amministrazioni o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6 del medesimo articolo 19), assicurando l'alternanza civile/militare rispetto al DNAL;
 - istituzione della carica di Comandante logistico della difesa;
 - istituzione della Direzione nazionale degli armamenti e della logistica, articolata, al suo interno, in Direzione nazionale degli armamenti e Comando logistico della difesa;
 - riallocazione dell'Ispettorato generale della sanità militare alle dipendenze del DNAL;
- riallocazione presso la Direzione nazionale degli armamenti e della logistica del registro nazionale delle imprese, attualmente collocato presso il Segretariato generale della difesa [lettera c)];
- modifica della dipendenza degli enti dell'area tecnico-industriale, trasferita dal Segretariato generale della difesa alla Direzione nazionale degli armamenti e della logistica [lettera d)];
- coordinamento formale delle disposizioni del codice dell'ordinamento militare in materia di Comandi logistici di ciascuna Forza armata e dell'Arma dei carabinieri in riferimento alle attribuzioni del DNAL in materia di logistica [lettere g), h), i)];
- coordinamento formale delle disposizioni del codice dell'ordinamento militare in materia di composizione del tribunale militare e della Corte militare d'appello, alloggi ASIR, dismissione degli alloggi di servizio e di altri beni immobili della Difesa, impugnazione dei decreti impositivi di limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della Difesa, attività addestrative e tutela dell'ambiente, collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, attribuzione dei gradi di vertice, autorità competenti a ordinare l'inchiesta formale, composizione delle commissioni di disciplina, unità produttive e industriali dell'Agenzia industrie difesa in riferimento alle attribuzioni del DNAL e ai compiti della Direzione nazionale degli armamenti e della logistica [lettere e), f), l) m), n), o), p), q), r)].

> Segretario generale della difesa (art. 4):

• riconfigurazione della carica di Segretario generale della difesa, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (dirigenti della prima fascia dei ruoli delle pubbliche amministrazioni o, con contratto a tempo determinato, persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6 del medesimo articolo 19), con previsione di dipendenza e attribuzioni, queste ultime riferite alla sola area tecnico-amministrativa del Dicastero con esclusione delle precedenti funzioni di Direttore nazionale degli armamenti, Viene, altresì, confermata la possibilità per il Segretario generale di delegare competenze a un dirigente civile della Difesa oppure a un dirigente nominato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni [lettere a), b)];

- riconfigurazione degli organi di supporto del Segretario generale con la soppressione delle due cariche di Vice segretario generale della difesa e la conferma della sussistenza del Segretariato generale della difesa, per l'esercizio delle attribuzioni del Segretario generale della difesa [lettera c)];
- inserimento nel codice dell'ordinamento militare del Capo IV-bis Registro nazionale delle imprese, per ragioni sistematiche [lettera d)]
- modifica della dipendenza del Commissario generale per le onoranze ai caduti dal Ministero della difesa, trasferita dal Ministro della difesa al Segretario generale della difesa [lettera f)].

Quantificazione degli effetti finanziari.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare:

- l'istituzione delle nuove cariche di Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, di Vice direttore nazionale degli armamenti e di Comandante logistico della difesa avviene ad invarianza di spesa complessiva, trovando compensazione nella riconfigurazione della carica di Segretario generale della difesa e nella soppressione delle due cariche di Vice Segretario generale della difesa attualmente previste, secondo quanto evidenziato nei sottostanti grafici:

ORGANIGRAMMA DELLE STRUTTURE INTERESSATE PAGLE INTERVENTE DEREVISIONE EX ARTELLE 4 AREA TECNICO-OPERATIVA




Fig.3 - Дингю запина отденилаться.

-Militare (se DNAL civile)

-Interno PA -Esterno PA

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ORGANIGRAMMA DELLE STRUTTURE INTERESSATE DAGLI INTERVENTI DI REVISIONE EX ARTT. 3 E 4


AREA TECNICO-OPERATIVA CAPO III STANGALAGITORE DELLA DEPERA -Militare -Interno PA -Esterno PA -Esterno PA -DIRETTORE NAZIONALE DEGLIARMAMENTE -COMANDANTE LOGISTICO DEGLIARMAMENTE NAZIONALE LOGISTICO INTERPORZE VICE DIRETTORE NAZIONALE LOGISTICO INTERPORZE


Militare

Fig.4 - Nuova struttura organizzativa.

- la costituzione della Direzione nazionale degli armamenti e della logistica e delle relative strutture, alle quali sono attribuiti compiti riferiti alle funzioni logistiche e di Direttore nazionale degli armamenti attualmente esercitate dal Segretario generale della difesa, avviene ad invarianza di spesa complessiva trovando compensazione nella corrispondente riduzione delle strutture del Segretariato generale della difesa conseguente alla riconfigurazione della carica di Segretario generale come mostrano da sottostanti grafici:

ATTUALESTRUTTURA DEL SEGRETARIATO GENERALE/DNA








Fig 7- Annal strumme diprodenti dal Segretario Generale




Fig 8 - Reconfigurations delle amus sessione ha DNAL e SGD

- le disposizioni che modificano la dipendenza degli enti dell'area tecnico-industriale e del Commissario generale per le onoranze ai caduti hanno natura ordinamentale.

Le conseguenti misure organizzative potranno essere, pertanto, realizzate nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente in quanto la nuova architettura ordinativa:

- non comporta incremento dei volumi organici di personale militare e di personale civile. In particolare, con riguardo alle strutture di livello dirigenziale del personale civile, il nuovo assetto

organizzativo delle aree DNAL e SGD, come evidenziato nelle **tabelle** sottostanti (allegati **A**, **B** e **C**), risulta in linea con le dotazioni organiche di cui al D.P.C.M. 22 gennaio 2013 e al decreto del Ministro della difesa 16 dicembre 2015 (registrato alla Corte dei conti in data 21 gennaio 2016, foglio n. 89) di individuazione dei posti di funzione dei dirigenti civili della Difesa. Si soggiunge, altresì, che in alcun modo è previsto l'incremento del numero delle posizioni organiche dirigenziali riferite agli uffici di diretta collaborazione del Ministro;

- relativamente al reimpiego di personale militare e civile, non richiede trasferimenti di autorità ad altra sede permanente di servizio rispetto a quella attuale;
- non si producono costi di riqualificazione ed adeguamento di eventuali strutture, in quanto vengono utilizzate le medesime infrastrutture ove attualmente sono allocati gli organi oggetto di riorganizzazione, prontamente disponibili all'uso.

,				NZISO4	ONI ORDINA	TIVE ATTUĀI	∐ RELAπIVE.	POSIZIONI ORDINATIVE ATTUALI RELATIVE ALL'AREA SGD/ONA	D/DNA		Allegato A	to A
							1990					
DIRIGENTI	ENT	SGD DNA	PERSOMIL	PERSOCIV	PREVIMIL	COMMISERVIZI	TERRARM	NAVARM	ARAMEREO	TELEDIFE	GENIODIFE	TOTALE
GEN CA Militari	Villtari	2										2
DG*	Gvili	ri								,		1
GEN DIV MILITARI	Militari	2									1	7
1996	Militari	4	75				4	4		3	2	26
1	Gvili	m	4	4	4		Н		H	П	m	25
1335	Militari	1.5	3		ન	3	3.0	12	п	8	9	69
DIR** C	Civili	14	12	12	7	m ·	ю	2	2	B	ι'n	63
TOTALE DIRIGENTI	Militari	4	1				1	Ī	Ŧ	ī	1	10
Gen.C.A. e Gen. Div.	Ovili	tń	t	Ħ	н	स	1	1	*	·	,	œ
TOTALE DIRETTORI - Militari	Willitari	19	uò.	1	Ţ.,	4	14	16	15	ī	80.	95
Gen.B. e	Civili	17	16	16	Ħ	9	4	m	m	4	83	88
	Militari	23	7	1	1	4	15	17	16	11	6	105
GENERALE	Civili	22	16	17	12	7	4	en en	3	4	80	96
note * Dirigenti 1^ Fascia ** Dirigenti 2^ Fascia	Fascia · Fascia											

DIRIGENTI								
DIRIGENTI				SEGRETARIA	SEGRETARIATO GENERALE			
	· · · · ·	SeD	PERSOMIL	PERSOCIV	PREVIMIL		TOTALE	
GEN CA Militar	Ju.							
	20 20 20	1				150		4
DG* CIVILI	E RO	2				T		4
100	J.	Ţ	Ė	1		3 E		'n
DIR** CIVIL		1	A	4		4		13
COL MITTE	Militari	ŝ	3			Ĥ		•
DIR** CIVIII		z,	12	12		7		36
TOTALE DIRIGENTI GENERALI - MIRRALI	, Lie	•	Ŧ					-
Gen.C.A. e Gen. Div. Gvili		m	•	ī		H		ĸ
TOTALE DIRETTORI - MIIItari	I.	4	Đ	1		T		15
Gen.B. e Col. Civill		· ·	16	16		11		49
TOTALE Militari	III.	4	7			F		8
GENERALE CIVILI		Ó	16	71		12		54

			DIRE	DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI E DELLA LOGISTICA	NALE DEGLI A	RMAMENT! E	DELLA LO	GISTICA		
DIR	DIRIGENTI	DNAL	COMMISERVIZI	TERRARM	NAVARM	ARAMEREO	анісета		GENIODIFE	TOTALE
SENCA	GEN CA. Militari	7								2
DG*	DG* CIVIII GEN:DIV Militari			T	1	-		Ŧ	-	- <i>L</i>
DG*	GvIII	2	1	7	. 4			3		3
DIR**	Tivil C	2		H	н	1		П	m	12
ខី	Militari	12	m	30	T.	ĮĮ.		8	9	62
DIR**	כניגווי	6	m	m	2	2		3	5	7.7
TOTALE DIRIGENT! GENERALI -	Willtari	¥		7	1			7		6
Gen.C.A. e Gen. Dív.	Cleiii	2	H	1	1	•			•	က
TOTALE DIRETTORI -	- Miltari	15	4	#	16	15		11	Ç0	83
Gen.B, e Col.	Civili	11	9	4	8	m		4	20	39
TOTALE	Militari	61	4	15	17	16		7	5)	92
GENERALE	Chrili	Ħ	7	4	3	3		4	8	42

Articolo 5 - Comando della formazione interforze e polo per l'alta formazione e la ricerca.

Le disposizioni prevedono le seguenti misure organizzative:

- Comando della formazione interforze [(comma 1, lettera a)]:
 - istituzione del Comando della formazione interforze per l'esercizio delle funzioni di direzione unitaria della formazione della difesa e di comando della formazione interforze e della ricerca;
 - dipendenza dal Capo di stato maggiore della difesa;
 - individuazione del Centro alti studi della difesa (CASD) quale struttura per lo svolgimento delle attività relative al Comando della formazione interforze;
 - attribuzione al Comandante della formazione interforze anche dell'incarico di Presidente del CASD;
- Polo per l'alta formazione e la ricerca [(comma 1, lettere b), c), d) ed e)]:
 - costituzione del Polo per l'alta formazione e la ricerca;
 - dipendenza dal Centro alti studi della difesa (CASD);
 - composizione: Istituto alti studi della difesa (IASD), Istituto superiore di stato maggiore interforze (ISSMI) e Centro militare di studi strategici (CeMiSS).

Quantificazione degli effetti finanziari.

- · Comando della formazione interforze.
 - Le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La soluzione organizzativa adottata, che identifica, sotto-il-profilo strutturale, il-neoistituito-Comando della formazione interforze con l'esistente Centro alti studi della difesa ente interforze dipendente dal Capo di stato maggiore della difesa (art. 93 del d.P.R. n. 90 del 2010) e attribuisce al relativo Comandante anche l'incarico di Presidente del CASD, senza costituire nuovi organismi, assicura, infatti la neutralità finanziaria dell'intervento, atteso che:
 - non comporta incremento dei volumi organici di personale militare e di personale civile;
 - relativamente al reimpiego di personale militare e civile, non richiede trasferimenti di autorità ad altra sede permanente di servizio rispetto a quella attuale;
 - non si producono costi di riqualificazione ed adeguamento di eventuali nuove strutture, in quanto vengono utilizzate le medesime infrastrutture ove attualmente è allocato il CASD, prontamente disponibili all'uso.
- Polo per l'alta formazione e la ricerca.
 - Le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La soluzione organizzativa adottata, che pone il Polo per l'alta formazione e la ricerca alle dipendenze del Centro alti studi della difesa, da cui già attualmente dipendono gli istituiti che lo compongono IASD, ISSMI e CeMiSS, (art. 93 del d.P.R. n. 90 del 2010) senza costituire nuovi organismi, infatti, assicura la neutralità finanziaria dell'intervento, atteso che:
 - non comporta incremento dei volumi organici di personale militare e di personale civile;
 - relativamente al reimpiego di personale militare e civile, non richiede trasferimenti di autorità ad altra sede permanente di servizio rispetto a quella attuale;
 - non si producono costi di riqualificazione ed adeguamento di eventuali nuove strutture, in quanto vengono utilizzate le medesime infrastrutture ove attualmente è allocato il CASD, prontamente disponibili all'uso.

Le misure organizzative previste dalle disposizioni in esame potranno, pertanto, essere realizzate nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e consentiranno, in virtù della direzione unitaria della formazione così realizzata, un più efficiente impiego delle risorse.

Articolo 6 - Ispettorato generale della sanità militare.

Le disposizioni prevedono le seguenti misure di intervento:

- riconfigurazione dell'Ispettorato generale della sanità militare (IGESAN), quale vertice sanitario interforze con previsione delle relative competenze, nei seguenti termini [lettere a), d), e):
 - dipendenza dal Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica;
 - dipendenza da IGESAN del Policlinico militare di Roma, dei centri ospedalieri militari e dei dipartimenti militari di medicina legale;
- ridefinizione delle attribuzioni degli organi direttivi della sanità di ciascuna Forza armata [lettera b)]:
- attribuzione al Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica della definizione della competenza territoriale delle Commissioni mediche di prima e di seconda istanza [lettera c)].

Quantificazione degli effetti finanziari.

Le disposizioni, avendo natura ordinamentale in quanto definiscono competenze e dipendenze, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7 - Revisione delle commissioni per l'avanzamento degli ufficiali con grado dirigenziale,

Le disposizioni prevedono le seguenti misure di intervento:

- riduzione del numero delle commissioni di vertice attualmente quattro, una per ciascuna Forza
 armata mediante unificazione in una commissione unica interforze, caratterizzata dalla
 compresenza dei vertici dell'area interforze e dei vertici della Forza armata di appartenenza del
 valutando [lettera-d];
- ampliamento della relativa competenza attualmente limitata alla valutazione dei generali di divisione e gradi corrispondenti con estensione ai generali di brigata e gradi corrispondenti [lettera b), numero 1)];
- conferma del numero e della composizione delle commissioni superiori di avanzamento, una per ciascuna Forza armata [lettera e)];
- modifica della competenza delle commissioni superiori di avanzamento attualmente riferita alla valutazione degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata e gradi corrispondenti con limitazione ai gradi di tenente colonnello e colonnello e gradi corrispondenti [lettera b), numero 2)];
- facoltà del Ministro di nominare una commissione consultiva di cui avvalersi ai fini dell'approvazione degli elenchi degli ufficiali idonei e non idonei all'avanzamento e delle graduatorie di merito, stilati dalle commissioni di avanzamento [lettera g)];
- coordinamento formale delle disposizioni del codice dell'ordinamento militare in materia di attribuzioni del Comandante generale, norme procedurali relative alle commissioni di avanzamento, avanzamento per meriti eccezionali degli ufficiali, cancellazione dai quadri per gli ufficiali [lettere a), c), f) e h)].

Quantificazione degli effetti finanziari.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le misure ivi previste, infatti, incidono in senso riduttivo sul numero delle commissioni che esprimono i giudizi per l'avanzamento dei dirigenti militari, istituendo una commissione unica interforze, in luogo delle quattro commissioni di vertice attualmente previste.

Parimenti, è confermata l'invarianza della spesa in riferimento alle disposizioni relative alle commissioni superiori di avanzamento, restandone inalterati il numero e la composizione (artt.1037, 1038, 1039 e 1040 del codice dell'ordinamento militare).

Con riguardo alla commissione consultiva eventualmente nominata dal Ministro della difesa, l'invarianza della spesa è assicurata dalla previsione che i relativi membri siano individuati ai sensi dell'articolo 984-bis del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede lo svolgimento a titolo gratuito di funzioni di alta consulenza presso il Ministero della difesa da parte di ufficiali in congedo che abbiano prestato almeno dieci anni di servizio militare senza demerito e siano

transitati, a seguito di concorso pubblico, nei ruoli dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato, senza collocamento in fuori ruolo e previa autorizzazione dell'organo di autogoverno.

Il Capo II reca le disposizioni di conferimento delle deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate (articolo 8), per la rimodulazione del modello professionale ed in materia di personale delle Forze armate (articolo 9), per la riorganizzazione del sistema della formazione (articolo 10), nonché quelle relative al procedimento per l'esercizio delle stesse (articolo 11).

Si riporta, di seguito, la descrizione sintetica delle disposizioni di delega.

> Articolo 8 - Delega per la revisione del modello operativo delle Forze armate:

conferisce la delega per la revisione del modello operativo delle Forze armate, al fine di ridefinire, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, la catena di comando e controllo per ciascuna delle funzioni strategiche della Difesa, nonché di realizzare un'effettiva integrazione interforze e una marcata standardizzazione organizzativa e d'impiego delle Forze armate nella prospettiva di elevarne i livelli di capacità ad operare in contesti multinazionali complessi anche ad elevata intensità nonché in vista delle future esigenze di ulteriore collaborazione nel campo della sicurezza e difesa comune europea, mediante:

- misure di riorganizzazione delle funzioni (direzione politica, direzione strategico-militare, generazione e preparazione delle forze, impiego delle forze, supporto alle forze), assicurando la riduzione dei livelli gerarchici, l'unificazione delle competenze e la standardizzazione organizzativa degli stati maggiori, eliminando ogni duplicazione con conseguente accorpamento di unità e strutture [(lettera a)];
- misure di valorizzazione della responsabilità affidata, nell'ambito della funzione di direzione strategico-militare, al Capo di stato maggiore della difesa [(lettera b)];
- misure di valorizzazione delle funzioni dei Capi di stato maggiore delle Forze armate e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma, nella generazione e nell'approntamento delle forze terrestri, navali e aerospaziali [(lettera c)];
- misure organizzative e ordinative volte a consentire l'effettiva integrazione in senso interforze delle capacità operative delle Forze armate [(lettera d)];
- misure volte ad elevare i livelli di integrazione e di interoperabilità delle capacità operative nazionali con quelle delle forze alleate e delle organizzazioni internazionali di riferimento [(lettera e)];
- misure dirette a realizzare un sistema di gestione dei livelli di prontezza e approntamento delle forze che risponda a criteri di utilizzabilità, proiettabilità, integrabilità e sostenibilità [(lettera f)];
- misure organizzative e ordinative intese a realizzare il massimo livello di accorpamento e integrazione dei comandi territoriali delle Forze armate [(lettera g)];
- misure di semplificazione organizzativa intese a realizzare l'accorpamento, l'integrazione e l'unitarietà di dipendenza dei comandi con funzioni di supporto logistico-territoriale [(lettera h)]:
- misure di revisione dell'assetto organizzativo e funzionale della sanità militare secondo criteri interforze [(lettera i)]:
- misure di razionalizzazione della disciplina degli alloggi di servizio e della loro dotazione, in funzione dell'avvenuto processo di riorganizzazione delle Forze armate, preservando e contemperando le esigenze operative dello strumento militare con quelle di mobilità e reperibilità del personale militare e civile della Difesa [(lettera l)].
- > Articolo 9 Delega per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate:

conferisce la delega per la rimodulazione del modello professionale, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e in materia di personale militare.

In riferimento alla rimodulazione del modello professionale [(lettera a)] dovrà essere assicurato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'abbassamento della fascia di età media dei militari in servizio, ferme restando le dotazioni organiche complessive fissate a 150.000 unità dall'articolo 798 del codice dell'ordinamento militare, da conseguire nei termini e secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244, e ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 8, e 26 aprile 2016, n. 91.

A tal fine sono stabiliti i seguenti principi e criteri direttivi:

- 1) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la graduale sostituzione di un contingente di personale in servizio permanente con un corrispondente contingente di personale in servizio a tempo determinato fino al conseguimento di un limite massimo comunque non superiore al cinquanta per cento delle dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 798 del codice dell'ordinamento militare. In particolare, la rimodulazione in parola parte dalla ripartizione delle dotazioni organiche delle Forze armate stabilita dal citato articolo 798-bis del codice dell'ordinamento militare, che prevede, su un organico di 150.000 unità, 34.700 unità a tempo determinato, pari al 23,13% dell'entità complessiva degli organici. Stabilito di raggiungere detta ripartizione organica al 1º gennaio 2025 e considerato, a partire da detta data, un naturale esodo del personale pari al 2% annuo (3.000 unità), è possibile ipotizzare che entro l'anno 2035 possa essere conseguita la graduale sostituzione di 30,000 unità a tempo indeterminato con altrettanto personale a tempo determinato. In tale ipotesi, senza alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica, il personale a tempo determinato delle Forze armate passerebbe a circa 64,700 unità, pari al 43,13% del totale generale degli organici (150.000 unità), nel rispetto del limite massimo stabilito dal criterio di delega. È comunque prevista una clausola di salvaguardia che consente lo slittamento di tale termine in relazione alla completa attuazione della citata legge n. 244 del 2012 e dei discendenti decreti legislativi, secondo le medesime modalità previste da tale legge (art. 5, comma 2) [(lettera a), numero 1)];
- 2) coordinare il periodo transitorio relativo alla progressiva rimodulazione della ripartizione delle dotazioni organiche di cui al numero 1) con quello riferito al progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 798 del codice dell'ordinamento militare; [(lettera a), numero 2)];
- 3) prevedere l'abbassamento dell'età massima per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al ruolo dei volontari a 22 anni compiuti e predisporre un sistema modulare di ferme per il personale volontario, che preveda un periodo di ferma iniziale e una successiva unica rafferma, con permanenza in servizio complessivamente non superiore a sette anni [(lettera a), numero 3)];
- 4) realizzare un sistema normativo organico inteso ad agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro del personale militare, mediante interventi di razionalizzazione delle misure vigenti e introduzione di nuovi strumenti [(lettera a), numero 4)].

Gli ambiti di intervento relativi al personale militare riguardano:

- la modifica del sistema di avanzamento degli ufficiali in riferimento ai gradi di generale di divisione e generale di corpo d'armata, e gradi corrispondenti, attualmente caratterizzato dall'attribuzione annuale delle promozioni a scelta in misura tabellare e dall'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri (artt. 1071 e 906 del codice dell'ordinamento militare) a garanzia del rispetto dei limiti organici (cd. avanzamento normalizzato). Il nuovo sistema dovrà collegare l'attribuzione di tali gradi in funzione della necessità di ricoprire precisi incarichi proposti dal Capo di stato maggiore della difesa e approvati dal Ministro della difesa, nel limite delle dotazioni organiche di cui agli articoli 809-bis, 812-bis e 818-bis del codice dell'ordinamento militare [lettera b)];

- la revisione del quadro giuridico in materia di impiego in ambito interforze, internazionale e presso altri dicasteri del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri in relazione ai compiti militari. Al riguardo, è prevista la definizione di misure ispirate a principi di gestione unitaria e coordinata delle risorse umane, che assicurino altresì l'adeguata selezione del personale sulla base di procedure comparative e la durata prefissata degli incarichi, secondo criteri uniformi da stabilire con decreto del Ministro della difesa. [lettera c)].

> Articolo 10 - Delega per la riorganizzazione del sistema della formazione:

conferisce la delega per la riorganizzazione del sistema della formazione al fine di realizzare, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, un sistema della formazione armonico, sinergico e senza duplicazioni, inteso a sviluppare e valorizzare le capacità professionali del personale militare e civile del Ministero della difesa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- esercizio della direzione unitaria della formazione e del comando unitario della formazione interforze salvaguardando le peculiarità formative delle singole Forze armate [(lettera a)];
- mantenimento alle accademie militari di ciascuna Forza armata della formazione tecnicoprofessionale e caratteriale iniziale degli ufficiali [(lettera b)];
- unificazione e razionalizzazione delle scuole e dei centri che svolgono attività formativo addestrative specialistiche e tecniche di tipo similare [(lettera c)];
- adozione di un sistema unitario di formazione permanente, armonizzato a livello nazionale e rispondente agli standard internazionali, nell'ottica del perseguimento di una marcata integrazione interforze [(lettera d)];
- previsione di specifici percorsi formativi [(lettera e)]:
 - 1) per il personale destinato agli incarichi internazionali ovvero impiegato presso le articolazioni della Difesa con competenza in materia di acquisizione degli equipaggiamenti delle Forze armate;
 - 2) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di igiene degli alimenti, di tutela ambientale e tecnico-specialistica per la sicurezza degli impianti e delle attrezzature;
- agevolazione della partecipazione del personale militare ad attività di formazione all'estero, con riconoscimento in ambito nazionale [(lettera f)];
- ampliamento dell'offerta formativa e addestrativa sul territorio nazionale a favore del personale appartenente alle forze armate di Paesi con i quali sussistono rapporti di alleanza o cooperazione [(lettera g)];
- accesso del personale civile ai percorsi formativi militari che presentino una comune matrice [(lettera h)];
- previsione di percorsi di formazione a favore di tutto il personale, in particolare per quello in servizio a tempo determinato, nonché di studenti universitari e tecnici specialistici, tesi ad acquisire professionalità militari specifiche, con particolare riguardo all'impiego in ambienti difficili, e competenze spendibili in altri contesti lavorativi, anche tramite il coinvolgimento di strutture aziendali esterne, al fine di assicurare pari opportunità di lavoro e di carriera, nonché misure intese al riconoscimento dei titoli conseguiti durante il servizio e alla valorizzazione delle esperienze lavorative maturate.

In riferimento alle disposizioni di delega, di cui agli articoli 8, 9 e 10, si evidenzia che, per la complessità della materia trattata, non è possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai conseguenti decreti legislativi. Una quantificazione degli stessi potrà essere effettuata, in linea con quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.

Sotto questo profilo si rileva che l'articolo 11 del presente disegno di legge stabilisce:

- al comma 4, che gli eventuali nuovi o maggiori oneri, se non compensati all'interno degli stessi decreti legislativi, devono trovare copertura in un previo provvedimento legislativo che appresti le necessarie risorse finanziarie;
- al comma 5, che una quota delle ulteriori risorse, derivanti da eventuali risparmi di spesa conseguenti all'adozione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 ed aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, valutate in termini di indebitamento netto, confluisce in un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa da utilizzare, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, per il finanziamento delle misure intese ad agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro del personale militare di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 4). La restante quota delle risorse, valutata in termini di indebitamento netto, di cui al precedente periodo confluisce, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, nei fondi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

Al riguardo, si rappresenta che i risparmi di spesa conseguenti all'adozione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 11 sono diversi rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in quanto riferiti ad interventi/aspetti differenti; pertanto gli eventuali risparmi si andranno ad aggiungere a quelli previsti dalla richiamata normativa.

> La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha M POSITIVO
> [] NEGATIVO
> [] Ragionie e Generale dello Stato